



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA SEGRETERIA COMUNALE UNIFICATA TRA I COMUNI DI CORTENO GOLGI E PAISCO LOVENO.

L'anno **Duemilaventicinque** addì **Quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALVETTI DANILO	Consigliere		X
3	CALVETTI ELISA	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA	Consigliere		X
5	MASTAGLIA LARA	Consigliere	X	
6	MASTAGLIA MICHELE	Consigliere	X	
7	MORESCHETTI ARIANNA	Consigliere	X	
8	SALVETTI ELISA	Consigliere	X	
9	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
			7	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Lorenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **02** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N° 20 DEL 15/12/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA SEGRETERIA COMUNALE UNIFICATA TRA I COMUNI DI CORTENO GOLGI E PAISCO LOVENO.

Il Sindaco introduce l'argomento spiegando il tema oggetto della presente proposta di deliberazione.

Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), la possibilità di stipulare tra loro – anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni – convenzioni per l'ufficio di segreteria;

PREMESSO altresì che l'art. 16 ter del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 2020, sul tema delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale prevede testualmente:

- al comma 11 che *"La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati"*;
- al comma 12 che *"Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- al comma 13 che *"I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila"*;

VISTI i decreti 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021 emanati dal Ministro dell'Interno e riguardanti la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, adottati ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 2019, che introducono le seguenti novità:

- La classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come avveniva in precedenza. Difatti, la nuova disciplina mira ad assicurare che lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale in forma associata, avvenga con modalità che siano tali da garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione. La disposizione citata nell'art. 2 del decreto, prevede che la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere effettuata dal rappresentante dell'Ente con la più elevata classificazione e a parità di classificazione, dall'Ente con la maggiore popolazione, e proprio tale Ente assumerà la qualifica di ente capofila della convenzione.
- La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato. Si tratta di un principio rilevante, previsto dall'art. 99 comma del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Quindi il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino al momento della nomina del nuovo segretario. Il provvedimento stabilisce altresì che la presa d'atto della convenzione deve essere rigettata in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non risulti più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione complessiva.
- Il decreto inoltre prevede che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante al segretario titolare di sede convenzionata, è stabilito dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione. L'art. 3 del decreto prescrive che l'ente capofila ha il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun comune partecipante alla convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico;

DATO ATTO che il Comune di Paisco Loveno ha in essere convenzione di segreteria comunale sino al 31 dicembre 2025 con i Comuni di Malonno e Vione, e che pertanto dal 01 gennaio 2026 la sede di segreteria di Paisco Loveno risulterà vacante per effetto della naturale scadenza della convenzione sopra indicata;

CONSIDERATO che i Comuni di Corteno Golgi e di Paisco Loveno, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), intendono costituire un'unica sede di segreteria comunale, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 sino al 30 settembre 2029;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione;

DATO ATTO che:

- la proposta di convenzione rispetta la disciplina in materia prevista dalle norme citate;
- la somma degli abitanti al 31 dicembre 2024 dei citati comuni che vogliono convenzionarsi è pari a 2.061 (Comune di Corteno Golgi 1.895 e Comune di Paisco Loveno 166), fatto che determinerà la classificazione di tale proposta sede convenzionata per la segreteria comunale in Classe IV[^] ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 (popolazione fino a 3.000 abitanti data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discenderanno effetti di legge;

- il Comune capo convenzione sarà, ai sensi delle norme citate, il Comune di Corteno Golgi, in quanto ente con la maggiore popolazione;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la nuova convenzione decorrerà dal 01 gennaio 2026 sino al 30 settembre 2029;

VALUTATA tale proposta rispondente alle esigenze sia organizzative che finanziarie del Comune;

RITENUTO con il presente provvedimento:

- di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV, tra i Comuni di Corteno Golgi, capo convenzione, e di Paisco Lovenò;
- di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Corteno Golgi e Paisco Lovenò;
- di demandare ad apposito atto del competente responsabile di servizio l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe IV, tra i Comuni di Corteno Golgi, capo convenzione, e di Paisco Lovenò;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere da parte dei sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1;
- 3. DI DARE ATTO** che:
 - la somma degli abitanti al 31 dicembre 2024 dei citati comuni che vogliono convenzionarsi è pari a 2.061 (Comune di Corteno Golgi 1.895 e Comune di Paisco Lovenò 166), fatto che determinerà la classificazione di tale proposta sede convenzionata per la segreteria comunale in Classe IV[^] ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 (popolazione fino a 3.000 abitanti data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discenderanno effetti di legge;
 - il Comune capo convenzione sarà, ai sensi delle norme citate, il Comune di Corteno Golgi, in quanto è l'ente con la maggiore popolazione;
 - al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
 - la nuova convenzione decorrerà dal 01 gennaio 2026 sino al 30 settembre 2029;

- 4. DI DEMANDARE** a successiva determinazione del competente responsabile di servizio l'assunzione dei relativi impegni di spesa, ai sensi dell'art.183, comma 2, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267);
- 5. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'art. 10, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, alla Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 6. DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. N° 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti;
- 7. DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario Comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 149 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 2° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 6 DEL 16.3.2013.

La sottoscritta, Lorenzi Dott.ssa Daniela, Segretario Comunale del Comune di Paisco-Lovenò vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA SEGRETERIA COMUNALE UNIFICATA TRA I COMUNI DI CORTENO GOLGI E PAISCO LOVENO.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 7 ed 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

Paisco Lovenò, lì 15/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mascherpa Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, lì 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ visto l'esito unanime favorevole dell'apposita votazione palese.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela
